



Carrara, 7 marzo 2025

DL/

Spett.le

IMPRESE: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
CONTRO I RISCHI CATASTROFALI

. – 1 –

Pochi ricorderanno probabilmente che, con la L. 213/2023 (Legge di Bilancio per il 2024, art. 1, commi 101-111), le **imprese** sono state **obbligate** ad assicurare i beni impiegati nell' esercizio dell' attività. Trattandosi di onere rimandato all' emanazione di un apposito decreto ministeriale di regolamentazione, non si reputò di parlarne nella nostra Circol. 15 gennaio 2024 (cfr. www.donninieassociati.it). Se n' è però riferito nella Circol. 28 febbraio scorso. Il Decreto è stato ora emanato (è il DM 30 gennaio 2025 n. 18, di seguito indicato anche come Decreto 18) ed essendo stato pubblicato in G.U. il 27 febbraio scorso, entra in vigore il 14 marzo prossimo.

Il termine assegnato alle imprese scade comunque il 31 marzo 2025.

. – 2 –

Si deve comunque fare una premessa: che l' obbligo imposto alle imprese, come tra poco si vedrà in dettaglio, è comunque un "minimo" (di beni e di valori). Nulla però dovrebbe impedire una adesione maggiore, *facoltativamente* includendovi beni che sarebbero esclusi dal predetto obbligo. Lo sostiene anche Il Sole 24 Ore di ieri. Ci dicono però che non tutte le Compagnie concedono questa facoltà.

. – 3 –

L' obbligo compete comunque a tutte le **imprese** iscritte o tenute ad iscriversi al Registro delle Imprese (Camera di Commercio), a prescindere dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali). Vi rientrano quindi anche quelle con sede legale all' estero, se hanno in Italia una stabile organizzazione. Ne sono escluse soltanto le imprese agricole (art. 2135 c.c.).

Su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio scorso Francesca Colombo e Maurizio Hazan – tenuto conto dei lavori preparatori della legge – avanzano per un momento l' ipotesi che *potrebbero* intendersi esclusi dagli obblighi assicurativi i "piccoli imprenditori", iscritti in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Ma poi optano per l' interpretazione più restrittiva, che poi è quella letterale: sono obbligate tutte le imprese iscritte (o da iscrivere) al Registro, ancorché in sezioni speciali.

Riteniamo che restino comunque escluse dall' obbligo le società semplici, per definizione società senza impresa ⁽¹⁾.

. – 4 -

Oggetto dell' assicurazione sono in generale i beni strumentali dell' impresa, ma non tutti, come vedremo. Deve infatti trattarsi:

- a) di “beni durevoli” (ossia “immobilizzazioni”), rientranti comunque in un preciso elenco;
- b) essi devono essere “impiegati per l' esercizio dell' attività di impresa”, ossia – parrebbe - vi devono avere un ruolo attivo e funzionale (cfr. par. 7);
- c) non è comunque prescritto che i “beni impiegati” debbano essere “di proprietà” dell' assicurato: l' obbligo vale quindi anche per i beni di terzi, a qualsiasi titolo detenuti, se ricorre la condizione b).

Non tutto però è semplice e chiaro.

. – 5 -

Sul punto 4.a) si deve premettere che il Decreto 18 fornisce con l' art. 1 questo elenco di beni assicurabili: terreni, fabbricati, impianti e macchinari (tutte le macchine e qualsiasi impianto), attrezzature industriali e commerciali (macchine, attrezzi, utensili, impianti e mezzi di sollevamento, nonché di imballaggio e trasporto) ⁽²⁾. Sono visibilmente esclusi mobili e arredi, probabilmente anche le macchine d' ufficio ⁽³⁾. Non ci sentiamo infatti di includere queste ultime nella nozione di “impianti e macchinari”, ma avremmo assai più difficoltà a catalogare il “centro contabile”, di una banca o di una grande azienda.

Per la rilevazione dei beni potrebbe essere sufficiente rifarsi comunque al “Libro dei cespiti ammortizzabili” presente in ogni impresa. E' vero che vi si possono trovare anche beni non soggetti ad ammortamento, quali case di abitazione e terreni, che vi si iscrivono al solo fine di tenere sotto controllo spese incrementative, rivalutazioni, decrementi o vendite; ma è altrettanto vero che per la loro inclusione/esclusione nei/dai valori assicurati si deve comunque avere riguardo al punto b). Resta pur sempre la possibilità di cui al par. 2.

. – 6 -

Restano sicuramente escluse dai beni assicurabili le merci ⁽⁴⁾. Ma – questione più importante - “*sono esclusi dalla copertura assicurativa i **beni immobili** che risultino **gravati da abuso edilizio** o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione*” (art. 1, punto 2, del Decreto 18).

L' “abuso edilizio” – come si vede – non viene in alcun modo definito. C' è quindi da temere anche la più piccola infrazione.

E c' è soprattutto da temere che, ove l' assicurazione sia comunque stipulata, le Compagnie avranno interesse a contestare in caso di sinistro. La facoltà di cui al par. 2 potrebbe in tal caso avere poca presa.

. – 7 -

Il principio sub 4.b) dipende innanzitutto dalla definizione di “attività d' impresa”. Se per essa s' intendono le attività elencate all' art. 2195 e cioè:

¹ Esse non svolgono attività commerciale.

² Sono esclusi i mezzi iscritti al P.R.A., quindi i veicoli, ancorché commerciali.

³ Alessandro Germani su Il Sole 24 Ore del 4 andante.

⁴ Ancora Alessandro Germani su Il Sole 24 Ore del 4 e 6 marzo 2025.

1	attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi	4	attività bancaria o assicurativa
2	attività intermedia nella circolazione dei beni	5	altre attività ausiliarie delle precedenti
3	attività di trasporto per terra, per acqua o per aria		

si dovrebbero escludere dall' assicurazione alcuni beni che non sono destinati alle suddette attività ma costituiscono "investimenti" autonomi. Ci si riferisce in particolare agli **"...immobili che non costituiscono beni strumentali per l' esercizio dell' impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa..."** (art. 90 DPR 917/1986, o TUIR), come ad esempio i fabbricati ad uso civile abitazione diversi da foresterie, abitazioni per dipendenti e simili.

E' probabile peraltro che – facendo prevalere il disposto degli artt. 43 dello stesso TUIR ("Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali..."), 65 ("Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all' impresa tutti i beni ad esse appartenenti..."); 80 ("Il reddito complessivo delle società..., da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d' impresa")⁵ – si diano per attratti all' obbligo anche gli immobili abitativi non strumentali.

Il Sole 24 Ore di ieri, per la penna di Pierpaolo Ceroli e Andrea Marchegiani, propende per l' esclusione mettendo sull' avvisato però che il costo per l' assicurazione di questi beni abitativi non è deducibile.

Noi continuiamo a credere che tale spesa non sia afferente il funzionamento del bene. Semmai un costo di protezione del patrimonio aziendale, doveroso ancor prima che legittimo ed a vantaggio anche del Fisco.

. – 8 -

Non rileviamo opinioni sul fatto che – circoscrivendo l' obbligo assicurativo ai soli beni impiegati – si dovrebbero considerare esclusi quelli ormai dismessi per obsolescenza o per gravi malfunzionamenti, epperò conservati. Lo "sdoganamento" dei fabbricati di par. 7 – in relazione al criterio dei **"beni impiegati per l' esercizio dell' attività di impresa"** – già indebolisce questa tesi. E poi la indebolisce fortemente (forse: decisamente) l' art. 1 del Decreto 18, punto 3 ove si legge che l' assicurazione deve comprendere – tra gli impianti e macchinari - **"...qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell' attività esercitata..."**. In sostanza l' elemento caratterizzante è qui la potenziale *attitudine* mentre per le immobilizzazioni assumeva rilievo l' effettivo impiego.

Non essendo pensabile una differenziazione tra le varie voci, è probabilmente preferibile una interpretazione "attrattiva" che faccia prevalere l' *attitudine* sull' *impiego*. In tal caso i beni estromessi dall' attività (perché guasti, obsoleti, ecc.) andrebbero ricompresi nell' obbligo.

Per pura accademia: c' è anche da domandarsi perfino se questi beni non funzionanti - quando messi in vendita – non si debbano considerare al pari delle "merci". Propendiamo per una risposta negativa, restando essi "immobilizzazioni" fino al momento dell' eventuale vendita.

. – 9 -

Il punto 4.c) merita qualche riflessione. Nulla da dire sul *leasing* (anche immobiliare), che rimette all' utilizzatore ogni spesa ricollegabile al bene. Per gli altri casi si consideri la tabella che segue, che prende in esame contratti di trasferimento dei beni per motivi diversi dalla vendita:

⁵ Però l' art. 90 (la parte in grassetto) impone di calcolare il reddito degli immobili con le regole dei redditi fondiari.

N°	TIPO DI RAPPORTO	DURATA PREVEDIBILE	VALORE	OBBLIGO SCRITT.
1	Prestito occasionale	solitamente breve	prevedibilmente modesto	NO
2	Comodato	durevole	qualsiasi	SI
3	Affitto	durevole	prevedibilmente apprezzabile	SI
4	Locazione immobiliare	durevole	importante	SI
5	Consegna in prova	prevedibilmente apprezzabile	prevedibilmente apprezzabile	NO
6	Deposito	prevedibilmente apprezzabile	qualsiasi	NO

di contenuto intuitivo. Si precisa soltanto che la colonna Obbligo Scritt.(ure) riporta le disposizioni *legali*: per cui comodato, affitto e locazione si stipulano per scritto e si registrano all' Agenzia delle Entrate; la consegna in prova ed il deposito invece no. In questi due casi NO il documento di accompagnamento deve comunque riportare il titolo non traslativo della consegna, e tanto basta ⁽⁶⁾ anche ai fini fiscali.

. – 10 -

Un primo problema è dato indubbiamente dalla durata delle operazioni descritte in tabella al par. 9. Un rapporto durevole si gestisce meglio di uno di breve ed occasionale durata.

Ma bisogna anche considerare la possibile asimmetria tra le due parti. Nei casi di comodato, di affitto, di consegna in prova, l' oggetto è prevedibilmente una merce per il proprietario ed uno "strumento" di lavoro per il consegnatario, con la conseguenza che il primo non ha *obblighi* assicurativi mentre li ha il secondo.

Ma potrebbe anche trattarsi di un bene strumentale che il proprietario intende dismettere. Ed in questo caso l' obbligo assicurativo continuerebbe a gravare sul proprietario mentre identico obbligo – nel periodo di detenzione/uso - insorge anche sull' utilizzatore (cfr. par. 4 lett. b). Una doppia assicurazione non appare – in verità – né ragionevole né desiderabile (cfr. par. 15).

Eppure essa si ripropone anche nel prestito occasionale e nella locazione. Nel caso del deposito la ragionevolezza escluderebbe obblighi per il depositario. Ma se si trattasse di un bene "atto" allo svolgimento dell' attività facente capo a quest' ultimo il Decreto 18 – interpretato alla lettera – non lascerebbe scampo (cfr. par. 8).

. – 11 -

Quando un sinistro presso l' utilizzatore dovesse coinvolgere beni di terzi si porrà quindi un problema di responsabilità, in ordine alla copertura assicurativa, prevedibilmente a carico dell' utilizzatore.

Le imprese debbono quindi prendere atto di questo orpello. Non è infatti improbabile che si debba mettere in conto una certa variabilità delle polizze, che dovranno talvolta adattarsi a situazioni di fatto mutevoli.

. – 12 -

Un secondo problema è dato dall' oggetto dell' operazione, ché – se si tratta ad esempio di piccoli attrezzi od utensili – ha prevedibilmente poco valore e può quindi rientrare tranquillamente nei massimali della polizza già intestata all' utilizzatore (cfr. par. 10).

Impianti e macchinari, attrezzature industriali/commerciali (rispettivamente art. 1, punto 3 e punto 4 del Decreto 18) potrebbero invece avere valori rilevanti, in tutto o in parte eccedentari rispetto ai predetti massimali. Ciò può determinare la situazione di par. 11.

S' impone quindi di documentare validamente ogni trasferimento fisico di beni, al fine di supportare la quantificazione del danno in un ipotetico sinistro. Potrebbe perfino rivelarsi

⁶ Ci permettiamo di suggerire una maggiore formalizzazione delle due operazioni. La prima perché dovrebbe preludere alla conclusione di un contratto, la seconda perché vi sono responsabilità e limiti da rispettare. Formalizzare non implica atti, bolli e registrazioni: sono sufficienti scambi di corrispondenza, magari per *mail* o per *pec*.

opportuno – vogliamo farlo notare – dare data certa al documento d' accompagnamento ⁽⁷⁾. Di sicuro è opportuno e lecito che i proprietari, nel trasferire propri beni presso terzi, rappresentino all' utilizzatore che l' obbligo assicurativo viene loro accollato. E che l' utilizzatore ne assume la responsabilità.

Il Vostro assicuratore di fiducia potrà essere più esauriente al riguardo.

. – 13 -

Quanto agli eventi catastrofali il Decreto 18 precisa che deve trattarsi di “*alluvione, inondazione ed esondazione*” se la fuoruscita riguarda – in sintesi - corsi d' acqua, bacini naturali o artificiali, laghi, reti di drenaggio, e se deriva da eventi atmosferici naturali. Oppure da sisma o frana.

Sembrerebbero così rientrarvi anche il maremoto (ora diciamo tutti *tsunami*) causato da sisma in aree marine, o gli eventi come il Vajont (esondazione dell' omonima diga, provocata dalla frana del Monte Toc).

In tutti i casi le aree interessate dal sisma saranno individuate dalle Autorità competenti, con il concorso dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Un identico appoggio tecnico/scientifico non è previsto invece per alluvione, inondazione, esondazione e frana. In questi casi probabilmente l' origine del sinistro si vede ad occhio nudo.

. – 14 -

Per le imprese inadempienti all' obbligo di assicurare i propri assets non sono previste specifiche sanzioni. La L. 213/2023 prevede semplicemente che “*“dell' inadempimento...si deve **tener conto** nella assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”*”. Da uomini della strada avremmo probabilmente scritto “*“chi non adempie non avrà più contributi pubblici”*”, ma sicuramente il Legislatore avrà avuto le sue ragioni per un linguaggio più felpato ⁽⁸⁾.

Sommessamente riteniamo che queste polizze siano doverose. Abbiamo visto troppi telegiornali in cui, intervistando coloro che hanno subito un evento catastrofe, il cronista si è sentito dire mestamente “*“abbiamo perso tutto”*”. L' impresa però ha doveri verso se stessa ed i suoi proprietari. Li ha anche verso dipendenti e creditori. Perciò deve aver cura del suo patrimonio, nell' interesse della comunità.

Speriamo comunque di non dover mai verificare se le Compagnie di assicurazioni hanno la medesima etica.

. – 15 -

Al par. 10 si è parlato di possibile “doppia” assicurazione, quando un bene strumentale passa per qualsiasi ragione dal proprietario/imprenditore ad un altro utilizzatore; ipotesi che *sembrerebbe* fugata dall' art. 1-bis DL 155 del 19 ottobre 2024 che con singolare ridondanza così stabilisce: “*“L' oggetto della copertura assicurativa di cui all' art. 1, comma 101, primo periodo della legge 30 dicembre 2023 n. 213 è riferito ai beni elencati dall' art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l' esercizio dell' attività d' impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall' imprenditore che impiega i beni”*”.

Il Decreto 18 non vi fa cenno, né in alcun modo fornisce una disciplina o una cautela nel passaggio di beni assicurati da un operatore all' altro. I commentatori de Il Sole 24 Ore, almeno fino alla data odierna, glissano sul problema. *Tam quam non esset*.

Per parte nostra rinviando al par. 11 e raccomandiamo cautela.

⁷ Si ritiene che la data certa possa acquisirsi attraverso l' invio del documento (anche) per pec.

⁸ Purché “*tener conto*” non significhi che così si può ancora distinguere tra *gli amici* e tutti gli altri.

. * * * * *

Confidiamo di aver saputo sviscerare la questione. E per ogni necessità – se non ne avete uno di fiducia - potete interpellare, per informazioni come per preventivi, il ns. Assicuratore

AXA – Agenzia di Carrara (Da Mommio Maurizio) – tel 0585 71989 72232.

Naturalmente potete far riferimento a questa circolare.

Nel restare a disposizione, inviamo i più cordiali saluti.

DONNINI & ASSOCIATI

Dr. Luciano Donnini

DONASS-CIR/CIR25-CIR/POR